

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036–Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Numero REA FR – 194494

TRIBUNALE DI SIENA

In funzione di Giudice del Lavoro

*Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione ai sensi
dell'art. 151 c.p.c.*

SPACAGNO ALESSANDRO, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 29.01.1991 c.f. *SPCLSN91A29H931P*, rappresentato e difeso, giusta procura in calce dalla società tra avvocati “*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*”, sede legale Via Siracusa, 5 – 03036 – ISOLA DEL LIRI (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - iscritta al CCLAA Frosinone Numero REA FR – 194494 Capitale sociale euro 10.000,00 giusta procura in calce ed espressa designazione degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone *BNGNNR65E08I838T* e Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T* con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico cui elettivamente domiciliavano come in indirizzo telematico

Pec

avv.paolozinzi@pecavvodicassino.it

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvodicassino.it

fax 0776.809862

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM);

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, c.f. 80022410486, Via Mannelli, 113 – 50136 - Firenze;

- **Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Siena** tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e presso l'Avvocatura dello



e per quanto occorrer possa contro tutti gli assistenti amministrativi e collaboratori scolastici e assistenti tecnici iscritti nella graduatoria permanente dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siena, valide per l'anno scolastico 2019/2020, e tutti coloro che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

In breve

L'istante è una Collaboratore Scolastico precario che ha espletato la propria attività lavorativa presso l'Istituto Scolastico Paritario "Tommaso D'Aquino" di Napoli per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016.

Il ricorrente, dunque, ha prestato servizio presso la scuola paritaria per oltre 24 mesi.

Il requisito dello svolgimento di 24 mesi di attività lavorativa presso la scuola paritaria non consente, però, all'istante, l'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale Ata.

Parte ricorrente, in ogni caso, ha presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli indetto con Decreto n. 106 del 20.03.2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale scolastico per il profilo professionale di collaboratore scolastico -**area A** - amministrativo, tecnico e ausiliario, ai sensi dell'art. 554 del. D.L. VO 297/94, per l'anno scolastico 2019/2020;

La procedura in oggetto veniva indetta a seguito della Nota Miur prot. n. 8991 del 06.03.2019, che testualmente dispone: *"Con la presente nota si invitano codesti Uffici, ad esclusione, come è noto, della*



regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell'area A e B, ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21".

Parte ricorrente, in ragione di specifica disposizione ministeriale contenuta nell'art. 2 della disposizione ministeriale, è stato illegittimamente escluso dalla partecipazione allo stesso.

Per l'accesso alle graduatorie permanenti provinciali del personale Ata, i candidati devono, infatti, possedere un'anzianità di servizio di almeno due anni prestati esclusivamente presso scuole statali, così al comma 2.2. lettera c) dell'art. 2 del bando: *"... ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle D'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A..."*.

La disposizione contenuta nel bando in esame viola palesemente l'art. 3 e l'art. 97 della Costituzione, in quanto pone una discriminazione tra il servizio lavorativo prestato nelle scuole statali rispetto a quelle paritarie, escludendo illegittimamente dalla partecipazione al concorso il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario assunto in precedenza presso le scuole paritarie.

L'impossibilità di essere inserita nelle graduatorie di 1° fascia del personale Ata e di partecipare, quindi, al concorso per il personale scolastico assunto presso istituti scolastici paritari posta in essere dal Miur è ancor più evidente alla luce dell'entrata in **vigore**



della Legge n. 62/2000, recante “norme per la parità scolastica”, che riscrivendo il sistema nazionale di istruzione, ha espressamente disposto che: “Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3).

In buona sostanza, la L. 62/2000 ha stabilito i requisiti e le procedure da seguire per le istituzioni scolastiche non statali al fine di ottenere il riconoscimento della "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.

Sebbene tale sistema normativo abbia omesso di disciplinare il profilo della valutazione e dei servizi utili ai fini della carriera, la giurisprudenza di merito si è schierata a favore della totale parificazione tra le prestazioni lavorative del personale docente ed ATA presso le scuole statali rispetto al personale assunto presso istituti “paritari”, in quanto svolgenti comunque funzioni pubbliche e soggetti a rigidi controlli di conformità secondo le vigenti disposizioni normative.

A riguardo, il Tribunale di Milano, richiamandosi alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, che, in materia di parità scolastica, ha ritenuto illegittima la disposizione di CCNI che aveva escluso qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari, ha ritenuto applicabile in via analogica lo stesso principio di diritto anche in favore del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario assunto presso istituti paritari, così: “Come già affermato dalla giurisprudenza dalla Tribunale di Milano in questione riguardante il



personale docente ma con motivazione che si può estendere anche alla disciplina del personale ATA, e che qui si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: "La L. 62/00 ha affermato che 'Il sistema nazionale di istruzione' ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art.1 commi 1 e 3). A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa misura", né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle "Disposizioni sulla legge in generale"), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento "agli effetti della



carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie". D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all'art. 1-bis. ("Norme in materia di scuole non statali"), espressamente prevede che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie". Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010 (ALL.8), ha riconosciuto che la L.62/00 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297"... "Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali". Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato,



sentenza n.1102/2002). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: “Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com’è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest’ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell’art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l’entrata in vigore della Legge n.62/2000 “mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D.Lgs. 16/4/1994,n.297” (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014) (ALL.9).Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra



richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche" (Tribunale di Milano, sentenza resa nel procedimento rgl. n. 6202/2016, estens. dott. Saioni)" (Trib. Milano, sent. n. 25/2018 del 09.01.2018).

Il principio di diritto che trae origine da tale indirizzo giurisprudenziale riconosce come illegittime le disposizioni normative che discriminano, quindi, il lavoro prestato dal personale docente e ATA negli istituti scolastici statali rispetto a quelli paritari, sulla scorta della "parificazione" delle funzioni pubbliche svolta da entrambi sulla base della L. n. 62/2000.

Pertanto, il ricorrente vanta il diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale Ata in ragione della totale equipollenza del servizio prestato nella scuola paritaria rispetto a quello espletato nella scuola statale.

Va accertato il diritto del ricorrente all'equiparazione del servizio prestato nella scuola paritaria rispetto a quello statale e, per l'effetto, accertato il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale Ata.

FATTO

1) Spacagno Alessandro è un collaboratore scolastico precario che ha prestato servizio presso un Istituto scolastico paritario per oltre 24 mesi;



2) Il ricorrente, ha conseguito nell'a.s. 2009/2010 il Diploma di geometra presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "L. Enaudi" di San Giuseppe Vesuviano (NA);

3) Parte istante ha espletato la propria attività lavorativa presso l'Istituto Scolastico Paritario "San Tommaso D'Aquino" di Napoli per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, come attestante da certificato di servizio rilasciato dall'Istituto paritario "San Tommaso D'Aquino" allegato al ricorso in oggetto.

Il ricorrente, dunque, ha prestato servizio presso la scuola paritaria per oltre 24 mesi;

4) Il Miur con nota prot. n. 8991 del 06.03.2019, ha invitato gli USR ad indire concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell'area A e B, così testualmente: *"...Con la presente nota si invitano codesti Uffici, ad esclusione, come è noto, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell'area A e B, ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21. I concorsi per titoli di cui all'oggetto sono indetti con appositi bandi nel corrente anno scolastico, ma sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l'a.s. 2019-20".*

5) L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, a seguito della nota Miur prot. n. 8991/2019, ha indetto un concorso per soli titoli con Decreto n. 106 del 20.03.2019 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti concernente il profilo professionale di collaboratore scolastico- area a - amministrativo, tecnico e ausiliario, ai sensi dell'art. 554 del D.L. VO 297/94, per l'anno scolastico 2019/2020.

All'art. 2 del predetto bando sono indicati i requisiti per



l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale, così testualmente: **"2.1 - Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:**

a) essere in servizio in qualità di personale A.T.A. a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel profilo professionale di Assistente amministrativo;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale A.T.A. a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del profilo di Assistente amministrativo;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale A.T.A. a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo od istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del profilo di Assistente amministrativo;

2.2 - Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali



dell'area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle D'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. - La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M.23.7.1999, n. 184 - art. 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo A.R.A.N./OO.SS. del 20.7.2000 (All. H1);

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di



cui all'art. 554 del D.Lgs.297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a " servizio prestato in altre Amministrazioni" ...".

6) **Il requisito di cui all'art. 2.2. lett. c) del bando, ovvero dello svolgimento di 24 mesi di attività lavorativa unicamente presso istituti statali, non consente all'istante, l'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA.**

Il Sig. Spacagno, essendo in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso ed avendo prestato la propria attività lavorativa presso un istituto scolastico "paritario" per oltre 24 mesi, ha comunque presentato istanza di partecipazione al concorso per l'ambito territoriale della provincia di Siena;

7) Parte ricorrente, in ragione di specifica disposizione ministeriale contenuta nell'art. 2 lett. c) del bando di concorso, è stata illegittimamente esclusa dalla partecipazione allo stesso e chiede pertanto la disapplicazione della stessa.

Tutto ciò premesso in fatto il ricorrente Spacagno Alessandro agisce in giudizio per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I

Giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Competenza territoriale del Tribunale di Siena.

Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

Nel caso di specie, vertendo il ricorso sul **riconoscimento dell'equiparazione del servizio prestato nella scuola paritaria rispetto a quello statale e sul riconoscimento del diritto soggettivo**



di parte ricorrente all'inserimento nella relativa graduatoria permanente, anche previa disapplicazione dell'art. 2.2 lett. c) del Decreto n. 106/2019 dell'Usr per la Toscana, sulla scorta della legge n. 62/2000 che ha equiparato a chiare lettere le scuole paritarie rispetto alle scuole statali in quanto svolgenti entrambe un "pubblico servizio" e degli artt. 3 e 97 della Costituzione, la giurisdizione non può che essere del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno disposto chiaramente che le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi GAE) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2.

Ed invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 21198 del 13.09.2017 hanno statuito che: "[...] *fin da Cass. SU n. 3399 del 2008, si è infatti affermato in generale che le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi GAE) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2,*



di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi..."

La decisione della Suprema Corte è *ictu oculi* estendibile anche al caso di specie che disciplina le modalità di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento.

Ma v'è di più.

Nel caso in esame, infatti, parte ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto all'inserimento in graduatoria permanente, previa disapplicazione dell'atto amministrativo contrario alla normativa primaria e non, invece, l'annullamento di tale atto.

Tale diritto è garantito dalla legge n. 62/2000 che ha parificato gli istituti scolastici statali e paritari e dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Nessun dubbio sulla competenza del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Siena in quanto parte istante ha presentato istanza di inserimento in graduatoria permanente per l'Ambito territoriale di Siena.

La Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto che il giudice competente a decidere, nel caso in cui il docente non abbia ancora maturato un rapporto stabile di lavoro con nessuna pubblica amministrazione è quello del foro in cui ha sede l'Ufficio Scolastico Provinciale presso cui la parte ricorrente vorrebbe che sorgesse detto rapporto di lavoro. Invero, in casi simili a quello oggetto di causa, viene in rilievo l'ipotesi del contratto di lavoro virtuale (Cassazione n. 21883 del 26.10.2010).



II

Illegittimità del bando di concorso indetto con decreto n. 106 del 20.03.2019 dell'USR per la Toscana nella parte in cui stabilisce che requisito di partecipazione al concorso siano 24 mesi di servizio prestati esclusivamente presso un istituto scolastico statale

Sussiste il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria alla pari del servizio prestato nella scuola statale.

In via preliminare il Tribunale è chiamato ad accertare l'equiparazione tra il servizio svolto presso la scuola paritaria rispetto a quello statale.

Conseguentemente, parte istante, chiede l'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale Ata in ragione della sancita equiparazione.

Nel dettaglio.

La disposizione di cui all'art. 2.2 lett. c) del concorso indetto con Decreto n. 106 del 20.03.2019 dell'USR per la Toscana ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale scolastico per il profilo professionale di collaboratore scolastico - area a - amministrativo, tecnico e ausiliario, ai sensi dell'art. 554 del. D.L. VO 297/94, per l'anno scolastico 2019/2020, va disapplicata nella parte in cui individua quale requisito di ammissione al concorso l'aver prestato un'anzianità di servizio di 24 mesi effettivi (di ruolo e non di ruolo) unicamente presso scuole statali e non anche presso le scuole paritarie.

La disposizione contenuta nel bando di concorso è chiaramente illegittima per le ragioni che seguono.

Sussiste una equiparazione fra la scuola statale e le scuole



“paritarie”: tale equiparazione costituisce un ineludibile parametro normativo che deve ritenersi perentorio anche sotto il profilo della parificazione del servizio lavorativo prestato presso le due diverse tipologie di “scuole”, pena la violazione dell’art. 3 e dell’art. 97 della Costituzione.

Ed invero, il legislatore con la legge n. 62/2000 ha riformulato sistema nazionale di istruzione, che risulta essere costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, così secondo l’art. 1, commi 1,2,3 della Legge: “ 1. *Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. . .2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6. . .3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. . .”*

Il dettato normativo ha esplicitamente riconosciuto per le scuole paritarie lo svolgimento di un “servizio pubblico”, che autorizza le stesse a rilasciare titoli di studio avente valore equipollente rispetto ai titoli rilasciati dalle scuole statali, nonché a



svolgere, con le stesse modalità di quest'ultimi, gli esami di Stato.

Inoltre, il legislatore, a garanzia di tale equiparazione, ha disposto per le scuole paritarie un sistema di penetranti controlli e rigide prescrizioni.

In buona sostanza, la L. 62/2000 ha stabilito i requisiti e le procedure da seguire per le istituzioni scolastiche non statali al fine di ottenere il riconoscimento della "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.

L'equiparazione normativa, ovvero il riconoscimento della natura "paritaria" in capo alle istituzioni scolastiche non statali che siano conformi ai requisiti imposti dalla legge e che abbiano ottenuto formale riconoscimento, oltre a fondarsi sul dato normativo è stata, ulteriormente, confortata da costante interpretazione giurisprudenziale che, basandosi sulla identità di programmi didattici, sulla autorizzazione a rilasciare titoli ed a svolgere gli esami di stato e sui pregnanti controlli imposti a questi istituti scolastici per ottenere il riconoscimento della natura "paritaria" rispetto alla scuola pubblica, ha ritenuto l'equiparazione di cui trattasi fondata anche sotto un profilo sostanziale non potendo quindi discriminarsi il servizio prestato dal docente nella scuola "paritaria", rispetto a quello prestato nella scuola "pubblica".

La giurisprudenza di merito ha, inoltre, esteso tale *ratio*, per analogia, anche nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, che abbia prestato la propria attività lavorativa presso istituti scolastici riconosciuti come "paritari".

A riguardo, il Tribunale di Milano, richiamandosi alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, che, in materia di



parità scolastica, ha ritenuto illegittima la disposizione di CCNI che aveva escluso qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari, ha ritenuto applicabile in via analogica lo stesso principio diritto anche in favore del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario assunto presso istituti paritari, così: *"Come già affermato dalla giurisprudenza dalla Tribunale di Milano in questione riguardante il personale docente ma con motivazione che si può estendere anche alla disciplina del personale ATA, e che qui si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: "La L. 62/00 ha affermato che 'Il sistema nazionale di istruzione' ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art.1 commi 1 e 3). A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa misura", né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle*



“Disposizioni sulla legge in generale”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”. D’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all’art. 1-bis. (“Norme in materia di scuole non statali”),espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”. Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010 (ALL.8), ha riconosciuto chela L.62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297”... “Si sottolinea, infine ,che le disposizioni contenute nell’art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello



statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali". Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: "Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti



per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994,n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014) (ALL.9).Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche" (Tribunale di Milano, sentenza resa nel procedimento rgl. n. 6202/2016, estens. dott. Saioni)" (Trib. Milano, sent. n. 25/2018 del 09.01.2018).

Il principio di diritto che trae origine da tale indirizzo giurisprudenziale riconosce come illegittime le disposizioni normative che discriminano, quindi, il lavoro prestato dal personale docente e ATA negli istituti scolastici paritari rispetto a quelli statali, **sulla scorta della "parificazione" delle funzioni pubbliche svolta da entrambi sulla base della L. n. 62/2000.**

Diversamente opinando si verrebbe a determinare una disparità di trattamento fra docenti e personale ATA assunti presso scuole statali rispetto a quelli assunti presso istituti scolastici "paritari" che non trova conforto nel dato normativo che, di contro, riconosce la natura paritaria degli istituti scolastici fondando la



propria valutazione sulla perfetta sovrapposibilità tra personale assunto presso le scuole “parificate” rispetto alle “pubbliche”, garantita da pregnanti controlli imposti agli istituti a “parificati” che assicurano una sostanziale identità ed uniformità rispetto agli istituti statali.

Assolutamente dirimente, nel caso specifico di parte ricorrente, l’argomentazione secondo cui un bando di concorso che non valuti egualmente un’anzianità di servizio maturata presso la scuola paritaria rispetto a quella statale si pone in manifesta contrarietà ai principi di uguaglianza ed imparzialità della PA sanciti dall’articolo 3 e 97 della Costituzione in quanto determina un trattamento diverso di posizioni soggettive aventi per legge medesime caratteristiche e medesime dignità.

Ed invero dalla lettura delle norme più recenti si evince chiaramente che l’indirizzo portato avanti con determinazione dal legislatore è quello di addivenire ad una completa equiparazione dei servizi resi dalle scuole “statali” con quelli delle scuole “paritarie”.

Di conseguenza anche la posizione degli insegnanti e del personale ausiliario che hanno operato nelle diverse tipologie di scuole non può che essere valutato in maniera identica.

L’esame delle norme che disciplinano le scuole “paritarie” evidenzia chiaramente l’intenzione del legislatore.

La l. n. 62/2000 ha espressamente affermato, riscrivendo il sistema nazionale di istruzione che “Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3).

A garanzia della “equiparazione” sono stati previsti



penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata l.62/2000, la successiva l. 27/2006 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08).

La C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”.

Si è così pervenuti ad una piena e totale omogeneità tra il servizio lavorativo svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Le norme vanno inoltre coordinate con l’art.2 comma 2 del d.l. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi di docenza statali e paritari, disponendo che siano “*valutati nella stessa misura*”.

Del resto, non vi sarebbe alcuna ragione oggettiva che limiti l’applicazione della normativa sopra indicata anche nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

L’articolo 12, comma 2 delle “*Disposizioni sulla legge in generale*” dispone, infatti, che “*Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato*”.

Pertanto, la suddetta disposizione di legge, in mancanza di espresso riconoscimento legislativo sulla equiparazione della valutazione di servizio prestato in entrambe le tipologie scolastiche dal personale ATA, non può che trovare applicazione



in via analogica anche nei confronti del personale ATA assunto presso le scuole “paritarie”, che pertanto deve essere valutato alla stregua di quello assunto presso istituti scolastici statali.

Ma v'è di più.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n.1102/2002, ha statuito che:
“...Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa...”.

In senso conforme anche la magistratura ordinaria,

Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014, secondo cui:
“...Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 che com’è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest’ultima ulteriormente comprovata:

a) dal disposto dell’art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in



data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" Tale indirizzo giurisprudenziale e il principio logico e giuridico su cui si fonda non può che essere valevole anche per il personale ATA.

Di recente, anche la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 760/2016 ha statuito in ordine alla assoluta equiparazione del servizio svolto nelle scuole paritarie rispetto a quello reso nella scuola statale.

La clausola di cui all'art. 2.2. lett. c) del bando di concorso indetto con Decreto n. 106 del 20.03.2019 dell'USR per la Toscana deve, quindi, essere disapplicata, in quanto consentire l'accesso alle graduatorie solo al personale amministrativo che abbia maturato 24 mesi di anzianità di servizio esclusivamente presso scuole statali contrasta inevitabilmente con gli artt. 3 e 97 della Costituzione con inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA per l'a.s. 2019/2020 in riferimento all'ambito territoriale indicato dalla stessa, ovvero per la provincia di Siena.

III

Violazione del legittimo affidamento ingenerato dal Miur

Il ricorrente è incorsa in incolpevole affidamento ingenerato dalla condotta del Miur.

Il principio del legittimo affidamento è, infatti, certamente



applicabile al caso di specie in quanto parte ricorrente ha deciso di svolgere per oltre 24 mesi la funzione di collaboratore scolastico presso un Istituto scolastico “paritario” alla luce del riconoscimento esplicito da parte del Miur, più propriamente ad opera dell’Usr per la Campania, della “parità” dell’Istituto scolastico in cui il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa secondo quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 62/2000.

Orbene, l’Istituto Scolastico Paritario “San Tommaso D’Aquino” di Napoli, presso il quale il Sig. Spacagno ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di collaboratore scolastico, è stato formalmente riconosciuto dall’Usr per la Campania quale Istituto Scolastico “paritario” ad ogni effetto di legge.

Pertanto, il ricorrente ha deciso di svolgere le proprie funzioni lavorative presso la detta scuola “paritaria” in ragione dell’esplicito e chiaro riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione di tale status e della contestuale iscrizione dell’Istituto “S. Tommaso D’Aquino” nell’elenco delle scuole “paritarie” riconosciute dall’Usr per la Campania sulla base dell’art. 4 della legge 62/2000 che disciplina le modalità ed i requisiti per ottenere il formale riconoscimento di Istituto scolastico “paritario”.

Ciò che si sostiene, in altri termini, è il legittimo affidamento ingenerato nei confronti del cittadino comune che ha svolto la propria attività lavorativa in scuola riconosciuta come “paritaria” dal Ministero dell’Istruzione.

Lo stesso Miur ha, però, disposto quale requisito di accesso alle graduatorie permanenti provinciali per il personale ATA, l’aver previamente svolto almeno 24 mesi di servizio



esclusivamente presso una scuola statale.

La *culpa* del Ministero dell'Istruzione deve essere vagliata in relazione ad altro principio giuridico che fonda l'essenza dell'ordinamento giuridico, il rispetto della *bona fides* e del legittimo affidamento.

Infatti, l'esercizio del potere dell'Amministrazione non può prescindere dall'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede (buona fede oggettiva) che impongono alla PA di tener conto dell'aspettativa altrui (buona fede soggettiva).

Tale assetto è stato recepito da una sentenza del TAR Lazio (Tar Lazio, Roma, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455) che ha affermato che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce proprio un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento.

Ed è proprio ciò che è accaduto nel caso in esame!!!!

Ed invero, il ricorrente ha riposto il proprio affidamento sul riconoscimento pacifico da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Istituto scolastico dove ha svolto la propria attività lavorativa come "paritario", non potendo immaginare che il proprio servizio prestato presso tale Istituto non sarebbe stato valutato dallo stesso Ministero alla stregua del servizio presso un Istituto statale.



In mancanza di una previsione normativa *ad hoc*, la giurisprudenza ha chiarito i presupposti in presenza dei quali il legittimo affidamento si rende meritevole di tutela: è necessario che l'affidamento si sia consolidato nel tempo, ovvero che l'utilità sia stata conservata per un arco temporale apprezzabile, tanto da ingenerare nel beneficiario la certezza della sua stabilità all'interno della propria sfera giuridica.

Sulla scia dell'indirizzo tracciato *in primis* dalla Suprema Corte Nazionale, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-350/16 PAPPALARDO E A./COMMISSIONE (tra le altre) ha affermato che *"...Il diritto di far valere il **principio della tutela del legittimo affidamento** spetta a qualsiasi soggetto dell'ordinamento in capo al quale un'istituzione dell'Unione abbia ingenerato fondate aspettative fornendogli precise assicurazioni. Può parlarsi di **assicurazioni siffatte quando vengano fornite informazioni precise, categoriche e concordanti**, quale che sia la forma in cui queste vengono comunicate. Nessuno può invece invocare una violazione di tale principio in mancanza di dette assicurazioni...."*

Il Ministero dell'Istruzione – riconoscendo l'Istituto scolastico "S. Tommaso D'Aquino" come "paritario" – ha ingenerato nel ricorrente la consapevolezza che il servizio lavorativo svolto dalla stessa fosse di eguale valore e portata giuridica di quello prestato presso una scuola statale.

Il ricorrente, dunque, invoca il principio del legittimo affidamento al fine di salvaguardare lo stesso valore dei 24 mesi di lavoro prestati presso un Istituto scolastico "paritario" rispetto a quello statale.

Tutto ciò premesso Spacagno Alessandro, come sopra



rappresentato, domiciliato e difeso

ricorre

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Siena affinché emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del D.M. 640/2017 nella parte in cui prevede che il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutabile nella misura della metà rispetto a quello statale e di ogni altra disposizione ministeriale e regolamentare ostativa, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'integrale servizio prestato nella scuola paritaria al pari di quello prestato nella scuola statale;

anche previa disapplicazione dell'art 2.2. lett. c) del bando di concorso indetto con Decreto n. 106 del 20.03.2019 dell'USR per la Toscana e di ogni altra disposizione presupposta, conseguente o comunque connessa da ritenersi illegittima nella parte in cui consente l'accesso alle graduatorie solo al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che abbia maturato 24 mesi di anzianità di servizio esclusivamente presso scuole statali, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'equiparazione del servizio prestato nella scuola paritaria alla pari di quello prestato nella scuola statale;

accertare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria permanente dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siena, valide per l'anno scolastico 2019/2020 per gli assistenti amministrativi e collaboratori scolastici e assistenti tecnici.



In via istruttoria.

Si chiede di essere ammessi a prova per testi e all'esito per interpello sulle circostanze in fatto di cui alla premessa qui da intendersi per integralmente riportate emendate da valutazioni e giudizi e precedute dall'inciso vero che.

Si riserva l'indicazione dei testi all'udienza di discussione sui capitoli già articolati

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- all. 1) Diploma di maturità socio-psico-pedagogica;
- all. 2) Certificato di servizio scuola paritaria;
- all. 3) Nota Miur prot. n. 8991 del 06.03.2019;
- all. 4) Decreto Usr per la Toscana n. 106 del 20.03.2019;
- all. 5) Domanda di inserimento in graduatoria permanente
Ata ;
- all. 6) Sentenza Trib. Milano n. 25/2018 del 09.01.2018;
- all. 7) Esenzione contributo unificato;
- all. 8) Procura alle liti.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 34.107,72.

Siena-Isola del Liri, 19 Luglio 2019

Avv. Paolo Zinzi

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151



C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de qua*, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio per il servizio espletato presso la Scuola paritaria ai fini delle graduatorie Ata di 1° e terza fascia della Provincia di Siena.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM);

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, c.f. 80022410486, Via Mannelli, 113 – 50136 - Firenze;

nonché **Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Siena** tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia



dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Siena-Isola del Liri, 19 Luglio 2019

Avv. Paolo Zinzi

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

